



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE
ARISTOFANE

Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma
☎ 06121125005 ✉ RMPC200004@istruzione.it
Cod. Scuola RMPC200004 – C.F. 80228210581
Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX
RMPC200004@pec.istruzione.it - U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it

Circolare n. 77

Alle famiglie degli studenti del biennio
Ai coordinatori delle classi del biennio
Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Albo online

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano”.

Si informa che la Legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione. Il legislatore ha inteso apportare rilevanti modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art. 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione”.

La novità principale consiste nell'**introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del Codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore**. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.»

La Nota USR Lazio prot. n. 75062 del 09/10/2024 ricorda la **necessità di verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione individuando quelli assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o i casi in cui si verifichi la mancata frequenza**

di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi e di attivare l'iter procedurale di competenza atto a verificare e a tutelare l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori e/o a segnalare agli organi competenti l'eventuale evasione dell'obbligo di istruzione.

I coordinatori delle classi del biennio o, in assenza del coordinatore, tutti i docenti del consiglio di classe sono, pertanto, invitati a monitorare le assenze delle studentesse e degli studenti in obbligo scolastico e le loro giustificazioni e a segnalare tramite la posta istituzionale coloro che si trovassero nella situazione sopra indicata.

Roma, 9 ottobre 2024

La Dirigente Scolastica
Raffaella Giustizieri

VP/FS